



Ministero della Salute

Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-Classif.:



Agli Assessorati alla Sanità delle
Regioni e province autonome
Via PEC

Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute – NAS
srm29424@pec.carabinieri.it

e.p.c.

Al Segretario Nazionale S.I.Ve.M.P.
Dr Aldo Grasselli
sivemp@pec.it

Alla Federazione Veterinari e Medici
Segreteria regionale S.I.Ve.M.P.
Umbria.
Dr. Giovanni Lo Vaglio
giovannilovaglio@alice.it

Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani – FNOVI
info@pec.fnovi.it

**OGGETTO: Disposizioni in materia di ispezioni ante mortem in caso di macellazione di urgenza.
Chiarimenti Nota DGISAN 68665/2019**

In riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero sulla nota circolare di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni.

Si fa presente che questa Amministrazione concorda pienamente sulla necessità che le Autorità competenti preposte all'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali incrementino, in carenza di personale, gli organici dei veterinari, per far fronte ai compiti previsti dal regolamento UE 2017/625 in vigore dal 14 Dicembre 2019.

Atteso che il regolamento 2017/625 sottolinea come “ *Le ispezioni ante mortem sono fondamentali per la tutela della salute umana e della salute e del benessere degli animali e restano pertanto di competenza del veterinario ufficiale*” e che al considerando n. 35 indica che “ *i controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti da personale indipendente, che non presenti alcun conflitto d'interessi e, in particolare, che non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente,*

la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale. Dovrebbero inoltre essere predisposti meccanismi adeguati al fine di garantire l'imparzialità nei casi in cui siano eseguiti i controlli ufficiali su animali, merci, luoghi o attività appartenenti ad una Autorità o un Organismo pubblici".

Si chiarisce, che il proprietario o detentore dell'animale, ove ricorrano gli estremi per una macellazione di urgenza, dovrà sempre e comunque richiedere l'intervento di un veterinario ufficiale alla ASL territorialmente competente, per la prescritta visita ante mortem.

La ASL, atteso che in orario di servizio devono essere considerati prioritari i suddetti interventi medico veterinari ufficiali, ai fini della tutela del benessere animale, della prevenzione delle malattie infettive e della sicurezza alimentare, ove non sia in grado di soddisfare la richiesta al di fuori degli orari di servizio ricorrendo all'istituto della pronta reperibilità, in via assolutamente straordinaria, fornirà al proprietario/detentore il nominativo del veterinario iscritto nell'apposito elenco della ASL dopo averne escluso l'incompatibilità. Il veterinario che effettua la visita *ante mortem* in caso di macellazione di urgenza dovrà sottoscrivere nel certificato di visita *ante mortem*, apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, a garanzia della terzietà del veterinario che ha effettuato l'ispezione.

Ogni altra attività veterinaria ordinaria, coincidente alla chiamata per la visita ante mortem, in casi di macellazione speciale d'urgenza, che non rivesta analogo profilo di rischio e di urgenza sarà assolta successivamente a cura del veterinario ufficiale.

Tale ricorso è ritenuto assolutamente temporaneo, solo dopo aver esperito tutti gli istituti contrattuali previsti ed aver utilizzato la pronta disponibilità integrativa di veterinari convenzionati quali gli specialisti ambulatoriali, sempre fermo restando l'esclusione di qualunque profilo di incompatibilità, nelle more dell'adeguamento degli organici, ormai realizzabile a seguito dell'approvazione del Patto per la Salute.

IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Gaetana Ferri*

IL DIRETTORE GENERALE

**F.to Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/1993